

SOMMARIO

SAGGI

AI HEALTH E DATI SANITARI TRA RICERCA SCIENTIFICA E USO SECONDARIO

di Alessia Maria Serena Caldoro e Angela Mendola

409

Sommario: 1. Dati sanitari, IA e interesse pubblico: il quadro introduttivo dell'art. 8 l. n. 132/2025. – 2. Condivisione e uso secondario dei dati sanitari. – 3. *AI Health* e interesse pubblico nell'uso dei dati sanitari. – 4. Anonimizzazione, pseudonimizzazione e sintetizzazione dei dati ai fini dell'addestramento dei sistemi di IA. – 5. Considerazioni conclusive.

Il contributo analizza le innovazioni introdotte dall'art. 8 della legge 23 settembre 2025, n. 132 in tema di trattamento dei dati sanitari per lo sviluppo di sistemi di *AI Health*, evidenziando il passaggio da un modello consensocentrico al riconoscimento del trattamento per ricerca scientifica come attività di rilevante interesse pubblico. Invero, si consente l'uso secondario dei dati sanitari privi di identificativi diretti senza consenso, ma previa informativa, e si introduce una base giuridica autonoma per anonimizzazione, pseudonimizzazione e sintetizzazione, essenziali per l'addestramento dei sistemi di IA.

The contribution examines the innovations introduced by art. 8, Law No. 132 of 23 September 2025 regarding the processing of health data for the development of AI Health systems, highlighting the shift from a consent-based model to the recognition of processing for scientific research purposes as an activity of significant public interest. The new framework permits the secondary use of health data devoid of direct identifiers without requiring consent, provided that prior information is given to the data subject, and introduces an autonomous legal basis for anonymization, pseudonymization and synthesis, which are essential for the training of AI systems.

GLI ORDINI EUROPEI DI PRODUZIONE E CONSERVAZIONE DI PROVE ELETTRONICHE NEI PROCEDIMENTI PENALI E L'IMPLEMENTAZIONE IN ITALIA DELLA NORMATIVA DELL'UNIONE

di Lorenzo Picotti

421

Sommario: 1. Introduzione: il contesto e le finalità della normativa europea. – 2. I contenuti ed i destinatari degli ordini di conservazione e di produzione delle prove elettroniche alla stregua del regolamento 1543 del 2023 e del decreto di adeguamento della normativa interna. – 3. La direttiva 1544 del 2023 e la sua "attuazione". – 4. Il sistema di sanzioni amministrative e le sue lacune. – 5. Osservazioni conclusive.

Con le norme di adeguamento ed attuazione nell'ordinamento interno delle prescrizioni contenute nel regolamento europeo 1543 del 2023 e nella direttiva 1544 del 2023 dell'Unione europea, sono stati resi operativi in Italia i due nuovi strumenti di acquisizione delle prove elettroniche direttamente dai prestatori di servizi della società dell'informazione, che li detengano operando in qualsiasi Stato membro dell'Unione. Infatti, gli ordini di conservazione e di produzione di tali prove, emessi dalle autorità giudiziarie di uno Stato richiedente, devono essere direttamente eseguiti dai predetti destinatari, senza ulteriore intermediazione di un'autorità giudiziaria dello Stato richiesto, cui spettano solo funzioni di controllo e riesame. Il saggio affronta l'analisi di tale nuova complessa normativa valutandone il recepimento nell'ordinamento nazionale ed evidenziandone alcuni punti critici, oltre a qualche lacuna, in particolare per quanto riguarda il sistema di sanzioni amministrative pecuniarie che non risponde a quanto richiesto dal regolamento. Tuttavia, la valutazione conclusiva è sostanzialmente positiva, in quanto la nuova disciplina adegua le esigenze di raccolta delle prove elettroniche alle caratteristiche strutturali dell'odierna società tecnologica, in cui non possono che essere superati i limiti territoriali delle frontiere interne specie ai fini della ricerca ed acquisizione delle prove elettroniche dei reati.

With the rules for adapting and implementing the provisions contained in European Regulation 1543 of 2023 and Directive 1544 of 2023 of the European Union into domestic law, two new instruments for acquiring electronic evidence directly from information society service providers holding such evidence in any Member State of the Union have been made operational in Italy. In fact, orders for the preservation and production of such evidence, issued by the judicial authorities of a requesting State, must be executed directly by the aforementioned addressees, without further intermediation by a judicial authority of the requested State, which is only responsible for control and review functions. The essay analyzes this new complex legislation, assessing its transposition into national law and highlighting some critical points, as well as some gaps, particularly with regard to the system of administrative fines, which does not meet the requirements of the regulation. However, the overall assessment is essentially positive, as the new legislation adapts the requirements for the collection of electronic evidence to the structural characteristics of today's technological society, in which the territorial limits of internal borders cannot but be overcome, including for the purposes of searching for and acquiring electronic evidence of crimes.

INTELLIGENZA ARTIFICIALE, PROFILAZIONE PREDITTIVA DEL GIUDICE E INDIPENDENZA

di Francesco Maria Damosso

431

Sommario: 1. Cornice definitoria essenziale. – 2. Il senso di una riflessione. – 3. Come valutare *ex ante* la portata e l'intensità dell'impatto del *judge profiling*? (In particolare, la distinzione tra costi "strutturali" e costi "eventuali"). – 4. Illustrazione dei costi della profilazione legati all'indipendenza del giudice. – 4.1. Il condizionamento psicologico tra *algorithmic submission* e *algorithmic aversion*. – 4.2. Uno *stare decisis* assoluto. – 4.3. L'immobilismo interpretativo.

L'autore si concentra sul fenomeno della profilazione del giudice effettuata mediante sistemi di intelligenza artificiale, intesa come trattamento automatizzato di dati personali a scopi predittivi (per anticipare probabilisticamente l'esito della futura decisione) o di controllo (per monitorare le *performances*). Dopo aver chiarito il quadro definitorio e distinto tra profilazione "di base" e "classificatoria", si propone un metodo per valutare *ex ante* portata e intensità dell'impatto dei *judge profiling tools*, anche alla luce della loro qualificazione come strumenti d'i.a. «ad alto rischio» ai sensi del diritto eurounitario. Nell'ambito di una comparazione tra costi e benefici, si teorizza la diversa incidenza dei costi "strutturali" rispetto ai costi "eventuali" della profilazione. Per concludere soffermandosi, a mo' di esempio, sulla tensione tra domanda di prevedibilità (meglio, predicibilità) e tutela dell'indipendenza del giudice: nei termini in cui una siffatta tensione è dalla profilazione provocata.

The author focuses on judge profiling artificial intelligence systems, understood as the automated processing of personal data for predictive purposes (using probability to anticipate the outcome of a future decision) or for monitoring purposes (tracking performance). Having clarified the framework of definitions and distinguished between "basic" and "classificatory" profiling, a method is proposed for ex ante assessment of the scope and intensity of the impact of judge profiling tools, also in light of their classification as "high-risk" AI systems under EU law. In this regard, theories are put forward on the different impact of "structural" costs compared to "contingent" costs. To conclude, attention is drawn, by way of example, to the conflict between the demand for foreseeability (or rather, predictability) and the protection of judicial independence in terms of how such conflict is caused by profiling.

GIURISPRUDENZA

EUROPEA

EQUO COMPENSO E SUPPORTI DI REGISTRAZIONE UTILIZZABILI PER LA RIPRODUZIONE PRIVATA

Corte di Giustizia dell'Unione Europea; sezione ottava; sentenza 15 gennaio 2026, causa C-822/24

443

commento di Laura Chimienti

447

Sommario: 1. Introduzione. – 2. Il sistema copia privata nella UE. – 3. Il diritto tedesco. – 4. Il danno minimo. – 5. La mancanza delle conclusioni dell'Avvocato Generale.

La sentenza della CGCE esamina, nel contesto di un contenzioso nato in Germania e sottoposto a rinvio pregiudiziale da parte del giudice nazionale, la regolamentazione UE sulla possibile introduzione da parte degli stati membri di disposizioni che prevedano un'eccezione al diritto di riproduzione di fonogrammi, videogrammi di opere protette e allo stesso tempo introducano un equo compenso per risarcire il pregiudizio subito dai titolari dei diritti. Obbligati al versamento del compenso possono essere i produttori, distributori e importatori dei dispositivi di registrazione dei supporti, nella presunzione, soggetta a prova contraria, che tali strumenti siano utilizzati a fini copia privata. Nelle legislazioni nazionali deve essere previsto un meccanismo di rimborso adeguato ed effettivo nell'ipotesi che si accerti che non ricorrono i presupposti all'incasso dell'equo compenso. Equo compenso che, peraltro non è dovuto in caso che le riproduzioni siano tali da produrre solo un danno minimo agli aventi diritto.

The ECJ ruling examines, in the context of a dispute arising in Germany and subject to a preliminary ruling by a national court, EU regulation on the possible introduction by Member States of provisions that provide for an exception to the right to reproduce phonograms and videograms of protected works and, at the same time, introduce fair compensation to compensate for the harm suffered by rights holders. Manufacturers, distributors, and importers of recording devices and media may be required to pay compensation, under the presumption, subject to proof to the contrary, that such devices are used for private copying purposes. National legislation must provide for an adequate and effective reimbursement mechanism if it is determined that the conditions for the collection of fair compensation are not met. Fair compensation, however, is not due if the reproductions are such as to cause only minimal harm to the rights holders.

DALLA NEUTRALITÀ DELL'HOSTING ALL'ACCOUNTABILITY DEL TITOLARE: LA SENTENZA *RUSSMEDIA* E IL RIASSETTO DEL RAPPORTO TRA RGPD E DIRETTIVA *E-COMMERCE*

Corte di Giustizia dell'Unione Europea; grande sezione; sentenza 2 dicembre 2025, causa C-492/2023

451

commento di Davide Tuzzolino

461

Sommario: 1. La controversia e il rinvio pregiudiziale: la pubblicazione di annunci illeciti su un *marketplace* e la tutela dei dati personali. – 2. Il gestore come (con)titolare del trattamento: obblighi *ex RGPD*, dati sensibili e principio di responsabilizzazione. – 3. L'esonero di responsabilità per l'*hosting provider* tra neutralità tecnica e controllo dei contenuti: i limiti degli articoli 12-15 della direttiva *e-commerce*. – 4. Dalla neutralità tecnica alla *governance* del rischio.

La nota esamina la sentenza *Russmedia*, con cui la Corte di giustizia ridefinisce il ruolo dei gestori di *marketplace* nel trattamento dei dati personali e il rapporto tra RGPD e direttiva *e-commerce*. La qualificazione della piattaforma come titolare del trattamento, fondata su un approccio funzionale e sulle finalità economiche proprie del servizio, comporta l'emersione di obblighi preventivi coerenti con il principio di *accountability*, specie in presenza di categorie particolari di dati. Ne deriva l'inapplicabilità del *safe harbor* per sottrarsi a responsabilità derivanti dalla violazione del RGPD. La decisione segna il passaggio dalla neutralità tecnica a un modello di *governance* del rischio, in linea con l'evoluzione del diritto dei servizi digitali.

The note examines the Russmedia ruling, in which the Court of Justice redefines the role of marketplace operators in the processing of personal data and the relationship between the GDPR and the e-commerce directive. The classification of the platform as a data controller, based on a functional approach and the economic service purposes, entails the emergence of preventive obligations consistent with the principle of accountability, especially in the presence of special categories of data. This results in the safe harbor inapplicability to avoid liability arising from GDPR violations. The decision marks the transition from technical neutrality to a risk governance model, in line with the evolution of digital services law.

LA CGUE AMPLIA LA NOZIONE DI "PERSONA FISICA IDENTIFICABILE" E RICHIAMA I DOVERI INFORMATIVI E DI IMPARZIALITÀ

Corte di Giustizia dell'Unione Europea; sezione sesta; sentenza 7 marzo 2024, Causa C-479/22 P 467
commento di Alessio Scarcella 474

Sommario: 1. La nozione di dato personale e il concetto di "identificabilità". – 2. I precedenti giurisprudenziali: Causa C-582/14, il c.d. caso *Breyer*. – 3. Il caso esaminato dalla CGUE. – 4. Considerazioni conclusive.

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha affermato che le informazioni in un comunicato stampa dell'OLAF che descrivono una persona tramite elementi cumulativi (genere, cittadinanza, ruolo professionale, contesto familiare e progetto specifico) costituiscono dati personali ai sensi dell'art. 3, punto 1, Reg. UE 2018/1725, essendo l'identificazione indiretta ragionevolmente possibile con mezzi accessibili come ricerche online su siti istituzionali, senza richiedere dispendio eccessivo di tempo o risorse. Tale identificabilità attiva la protezione dati, il principio di presunzione d'innocenza (art. 48 Carta diritti fondamentali UE) e il buon andamento amministrativo (art. 41 Carta diritti fondamentali UE), imponendo all'OLAF obblighi di neutralità e accuratezza nella divulgazione pubblica.

The Court of Justice of the European Union has held that information in an OLAF press release describing a person using cumulative elements (gender, citizenship, professional role, family background, and specific project) constitutes personal data within the meaning of Article 3, point 1, of Regulation (EU) 2018/1725, since indirect identification is reasonably possible through accessible means such as online searches on institutional websites, without requiring excessive expenditure of time or resources. This identifiability triggers data protection, the principle of the presumption of innocence (Article 48 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union), and sound administrative practice (Article 41 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union), imposing on OLAF obligations of neutrality and accuracy in public disclosure.

CIVILE

GARANTE PRIVACY E PERENTORIETÀ DEL TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO. I CRITERI *ENGEL*

Corte di Cassazione; sezione prima; sentenza 17 gennaio 2026, n. 964 485
commento di Lidia Dimasi e Antonino Mazza Labocetta 486

Sommario: 1. Premessa. – 2. Il caso. – 2.1. Il ricorso per cassazione. – 3. L'influenza delle garanzie convenzionali nel nostro ordinamento. – 3.1. L'applicazione degli «*Engel criteria*» nell'ordinamento interno. – 3.2. Il problema della confisca urbanistica al vaglio degli «*Engel criteria*». – 4. L'ingresso degli «*Engel criteria*» nella giurisprudenza costituzionale. – 4.1. Un breve quadro della giurisprudenza costituzionale – 5. La nozione di reato nel diritto europeo. – 6. La nozione di sanzione amministrativa nell'ordinamento interno. – 7. Il «giusto procedimento sanzionatorio amministrativo». – 7.1. E nel caso delle Autorità amministrative indipendenti? – 8. Qualche conclusione: l'(incerto) statuto della potestà sanzionatoria nel dialogo delle Corti.

Il lavoro, prendendo spunto dalla decisione in commento, si propone di tratteggiare il quadro della giurisprudenza relativa all'applicazione dei criteri *Engel* ai procedimenti amministrativi di tipo sanzionatorio. Se, da un lato, l'estensione delle garanzie penalistiche ridisegna lo statuto della potestà punitiva, dall'altro, rimangono aree di incertezza che nascono proprio dal "dialogo" delle Corti sovranazionali e nazionali.

Drawing on the decision under review, this paper aims to outline the jurisprudence regarding the application of the Engel criteria to administrative sanctioning proceedings. While the extension of criminal law guarantees redefines the status of punitive power, there remain areas of uncertainty arising precisely from the "dialogue" between supranational and national courts.

UNA RIFLESSIONE SULL'INTEGRAZIONE DELLE NUOVE TECNOLOGIE NEL DIRITTO DEL LAVORO

Corte di Cassazione; sezione lavoro; ordinanza 14 gennaio 2026, n. 789

505

Corte di Cassazione; sezione lavoro; sentenza 11 dicembre 2025, n. 32283

506

commento di Federica Corbo

508

Sommario: 1. Strumenti digitali e disciplina del lavoro: tra innovazione e categorie tradizionali. – 2. Nuovi sistemi di comunicazione e bilanciamento di interessi delle parti del rapporto di lavoro. Rilevabilità e rilevanza delle condotte tenute su piattaforme pubbliche e chat aperte. – 2.1. Piattaforme chiuse, chat private e tutela della privacy e segretezza. – 2.2. Lo “statuto speciale” delle nuove tecnologie come strumento di lavoro e dei controlli difensivi. – 3. Tecnologie digitali e nuove modalità di comunicazione nel rapporto di lavoro: l’idoneità degli strumenti nelle relazioni sindacali e nei rapporti individuali. – 4. Osservazioni conclusive.

Il contributo esamina due recenti pronunce della Corte di cassazione concernenti l’utilizzo delle tecnologie digitali nel rapporto di lavoro. Le decisioni affrontano, rispettivamente, il tema della rilevanza disciplinare delle comunicazioni effettuate tramite strumenti digitali aziendali e quello dell’idoneità di modalità comunicative informali nei rapporti con le organizzazioni sindacali. L’analisi evidenzia come la giurisprudenza tenda a ricondurre tali fenomeni entro il quadro delle categorie tradizionali del diritto del lavoro, attraverso un’applicazione casistica dei principi di proporzionalità, bilanciamento degli interessi e idoneità dello strumento al perseguimento dello scopo.

The article examines two recent decisions of the Italian Supreme Court concerning the use of digital technologies in the employment relationship. The rulings address, respectively, the issue of the disciplinary relevance of communications made through company digital tools and the suitability of informal communication methods in relations with trade unions. The analysis shows how case law tends to frame these phenomena within the traditional categories of labour law, through a case-by-case application of the principles of proportionality, balancing of interests and suitability of the instrument to achieve its intended purpose.

SOPPRESSIONE DELLE MANSIONI E LICENZIAMENTO A CAUSA DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Tribunale di Roma; sezione quarta lavoro; sentenza 19 novembre 2025, n. 9135

515

commento di Angelo Costanzo

519

Sommario: 1. Premessa. – 2. La sentenza n. 9135/2025. – 3. La difesa dei lavoratori funestati dall’IA. – 4. La legge italiana e l’esempio della Cina. – 5. Il lavoro come fulcro della solidarietà e la società acefala.

Una recente sentenza del Tribunale di Roma, che ha legittimato il licenziamento di una dipendente le cui mansioni erano state assorbite dalla IA, è indice della tensione tra progresso tecnologico e tutela dei diritti dei lavoratori. Al riguardo, il contributo evidenzia il contrasto tra l’approccio legislativo italiano, giudicato privo di una visione strategica, e le misure proattive adottate in Cina. La riflessione si estende al piano sociologico, interpretando il lavoro come pilastro della solidarietà sociale di fronte alle sfide della digitalizzazione, e indica la necessità un equilibrio tra innovazione tecnologica e protezione dei lavoratori.

A recent ruling by the Court of Rome, which legitimized the dismissal of an employee whose tasks had been absorbed by AI, is an indication of the tension between technological progress and the protection of workers’ rights. In this regard, the contribution highlights the contrast between the Italian legislative approach, judged to lack a strategic vision, and the proactive measures adopted in China. The reflection extends to the sociological level, interpreting work as a pillar of social solidarity in the face of the challenges of digitization, and indicates the need for a balance between technological innovation and worker protection.

PENALE

SEQUESTRO PROBATORIO DEI DATI INFORMATICI: LA DURATA “RAGIONEVOLE” QUALE (ULTERIORE) LIMITE E GARANZIA

Corte di Cassazione; sezione sesta; sentenza 8 gennaio 2026, n. 543

525

commento di Antonella Marandola

530

Sommario: 1. Sequestro probatorio informatico: il perdurante vuoto normativo. – 2. Il principio di proporzionalità e le sue diverse implicazioni sul sequestro probatorio. – 3 Il principio di strumentalità e della “minima invasività”. – 4. La proporzionalità quale base legale dell’attività. – 5. L’apparato motivazionale: soggetti coinvolti, tempi, tipologia ed ai contenuti dei dati da ricercare. – 6. La proporzionalità “genetica e ragionevole”.

In attesa dell’approvazione di un testo legislativo che adegui la disciplina del sequestro dei telefoni cellulari e dei dati informatici in essi contenuti, la Corte di Cassazione propone un’interpretazione sempre più garantista, invocando i principi di proporzionalità, strumentalità e necessità di qualsiasi attività che sacrifica libertà di comunicazione e di proprietà costituzionalmente garantita. Nel suo commento, l’Autrice condivide la statuizione della Cassazione e sottolinea questo approccio ermeneutico, che individua determinate condizioni applicative come limiti che il pubblico ministero incontra nella sua attività. L’enfasi sull’obbligo di motivazione appare significativa come garanzia per il sindacato di legittimità del sequestro. Nella sua decisione, la Corte conferma la necessità che tali

condizioni possano regolare qualsiasi misura che leda le sacrifici il diritto di proprietà, di riservatezza e il rispetto della vita privata e familiare e la protezione dei dati di carattere personali.

Pending the approval of a legislative text adapting the rules governing the seizure of cell phones and the computer data contained therein, the Court of Cassation is offering an increasingly protective interpretation, invoking the principles of proportionality, instrumentality, and necessity of any activity that invades the constitutionally guaranteed freedom of communication and property. In her commentary, the author emphasizes this approach, which identifies certain application conditions as the limits the prosecutor encounters in his or her activity. The emphasis on the obligation to provide reasons appears significant as a safeguard for reviewing the legitimacy of the seizure. In its decision, the Court confirms the need for such conditions to govern any measure that infringes or sacrifices the right to property, privacy, respect for private and family life and the protection of personal data.

IL CAPTATORE INFORMatico NEL CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA ED IL RAPPORTO TRA ASSOCIAZIONE MAFIOSA E ASSOCIAZIONE FINALIZZATA AL NARCOTRAFFICO

Corte di Cassazione; sezione quinta; sentenza 23 luglio 2025, n. 29382

537

commento di Walter Nocerino

547

Sommario: 1. Introduzione. – 2. Strumenti di captazione e disciplina applicabile. – 2.1. Evoluzione normativa ed esigenze investigative. – 2.2. Procedimenti iscritti prima o dopo il 1° settembre 2020. – 2.3. Motivazione rafforzata e oneri del GIP. – 3. Concorso tra associazione di tipo mafioso ed associazione finalizzata al narcotraffico. – 3.1 Differenze strutturali e teleologiche. – 3.2. Il concorso tra le due fattispecie. – 3.3. *Ratio* sistematica ed implicazioni punitive. – 4. Presunzioni cautelari e custodia in carcere. – 5. Conclusioni.

La sentenza della Corte di cassazione, Sez. V penale, 23 luglio 2025, n. 29382 offre l'occasione per una riflessione sistematica su tre snodi centrali del diritto penale e del diritto processuale penale nel contrasto alla criminalità organizzata: l'impiego del captatore informatico nei procedimenti di mafia, il rapporto tra l'associazione di tipo mafioso ex art. 416-bis c.p. e l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ex art. 74 t.u. l. stup., nonché la portata applicativa delle presunzioni cautelari di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. Il contributo analizza, in primo luogo, l'evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di intercettazioni mediante *trojan horse*, soffermandosi sul regime intertemporale delineato dal d.lgs. n. 216/2017 e sulle precisazioni delle Sezioni Unite in ordine alla nozione di "procedimento" rilevante ai fini dell'applicazione della disciplina. Particolare attenzione è dedicata al requisito della motivazione rafforzata del decreto autorizzativo del GIP, quale strumento di bilanciamento tra l'elevata invasività tecnologica del captatore e la tutela dei diritti fondamentali garantiti dagli artt. 14 e 15 Cost. In secondo luogo, viene esaminato il tema del concorso tra le due fattispecie associative, chiarendo come l'assenza di un rapporto di specialità in senso tecnico non legittimi automaticamente la duplicazione delle contestazioni. Infine, l'analisi si concentra sul regime delle presunzioni cautelari, ribadendo che la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere non può tradursi in un automatismo applicativo, ma richiede una motivazione autonoma e concreta sull'attualità delle esigenze cautelari, in coerenza con la funzione preventiva della misura e con i parametri costituzionali e convenzionali. Nel suo complesso, la pronuncia si colloca in un punto di equilibrio tra effettività dell'azione repressiva e garanzie fondamentali, riaffermando la centralità della motivazione quale presidio imprescindibile di legalità sostanziale e processuale nel diritto penale dell'emergenza.

The judgment of the Italian Supreme Court (Corte di cassazione), Criminal Section V, 23 July 2025, no. 29382 provides an opportunity for a systematic reflection on three central issues of substantive and procedural criminal law in the fight against organized crime: the use of spyware in mafia criminal proceedings, the relationship between mafia-type association under Article 416-bis of the Criminal Code and drug trafficking association under Article 74 of the Consolidated Law on Narcotics, and the scope of the precautionary presumptions set out in Article 275(3) of the Code of Criminal Procedure. The contribution first examines the legislative and jurisprudential evolution concerning interceptions carried out through the so-called trojan horse, focusing on the intertemporal regime introduced by Legislative Decree no. 216/2017 and on the clarifications provided by the Joint Chambers of the Italian Supreme Court regarding the notion of "proceedings" relevant for determining the applicable legal framework. Particular attention is devoted to the requirement of strengthened reasoning in the authorizing order issued by the preliminary investigations judge, conceived as a balancing mechanism between the highly intrusive nature of the spyware and the protection of fundamental rights guaranteed by Articles 14 and 15 of the Constitution. Secondly, the article addresses the issue of concurrence between the two associative offences, clarifying that the absence of a technical relationship of speciality does not automatically justify a duplication of charges. Finally, the analysis focuses on precautionary presumptions, reaffirming that the presumption of adequacy of pre-trial detention cannot amount to an automatic application of custody, but requires specific and autonomous reasoning concerning the current existence of precautionary needs, in line with the preventive (and not punitive) function of pre-trial measures and with constitutional and conventional standards. Taken as a whole, the judgment strikes a delicate balance between the effectiveness of criminal enforcement and the safeguarding of fundamental guarantees, reaffirming the centrality of judicial reasoning as an indispensable safeguard of substantive and procedural legality within the framework of criminal law in emergency contexts.

AMMINISTRATIVA

GLI APPALTI PUBBLICI TELEMATICI, TRA ACCESSO ALLA PIATTAFORMA, PRIVACY E SEGRETI INDUSTRIALI

Consiglio di Stato; sezione prima (consultiva); parere 13 gennaio 2026, n. 61

553

commento di Elio Guarnaccia e Federica Sciuto

561

Sommario: 1. La funzione consultiva del Consiglio di Stato e la regolazione dell'ANAC. – 2. L'evoluzione telematica

delle procedure di gara d'appalto pubblico. – 3. L'attuale ecosistema delle PAD e la certificazione AgID. – 4. Il nodo critico dell'automatismo: il quesito dell'ANAC e la configurazione dell'accesso "speciale". – 5. La soluzione del Consiglio di Stato: l'interesse dei "soggetti qualificati" e la prevalenza *ex lege* della trasparenza. – 6. La tutela dei segreti industriali nell'art. 35 e il bilanciamento euro-unitario.

Il presente contributo analizza il parere n. 61/2026 del Consiglio di Stato relativo al rapporto tra digitalizzazione dei contratti pubblici e diritto di accesso. L'indagine si focalizza sul superamento del modello ostensivo tradizionale in favore di un automatismo digitale basato sull'interoperabilità delle piattaforme (PAD), che garantisce ai soggetti qualificati un accesso diretto ai dati di gara. Viene esaminato il bilanciamento tra la tutela della riservatezza e la salvaguardia dei segreti industriali, in conformità con i principi di celerità e risultato sanciti dal d.lgs. 36/2023.

This paper analyzes the Council of State's opinion no. 61/2026 concerning the relationship between the digitalization of public contracts and the right of access. The analysis focuses on the transition from the traditional access model to a digital automation paradigm rooted in platform interoperability (PAD), ensuring qualified subjects direct access to procurement data. The balance between privacy protection and the safeguarding of industrial secrets is examined, in compliance with the principles of speed and result established by Legislative Decree 36/2023.

■ PRASSI

LE BODY-CAM IN USO ALLE FORZE DI POLIZIA ITALIANE: TRA ESIGENZE DI SICUREZZA PUBBLICA E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

di Benedetto Paolucci

567

Sommario: 1. Introduzione. – 2. Quadro giuridico di riferimento. – 2.1. Normativa europea: La Direttiva 2016/680. – 2.2. Normativa nazionale: d.lgs. 18 maggio 2018, n. 51 e d.P.R. 15 gennaio 2018, n. 15. – 2.3. Il recente "Decreto Sicurezza". – 3. I pareri del Garante per la protezione dei dati personali. – 3.1. Analisi dei pareri 290 e 291 del 2021. – 3.2. Principi enunciati dal Garante. – 3.3. Il riconoscimento facciale, anche alla luce del Regolamento Europeo sull'Intelligenza Artificiale. – 3.4. Le riprese a bordo treno da parte dei controllori e del personale sanitario. – 4. Aspetti tecnici, procedurali e organizzativi per la sicurezza dei dati. – 4.1. Procedure operative e organizzative. – 4.2. Misure a garanzia della sicurezza dei dati. – 4.3. Periodo di conservazione dei dati. – 4.4. Le procedure organizzative e operative come garanzia del rispetto della normativa in materia di protezione del trattamento dei dati. – 5. Le videocamere indossabili nell'esperienza delle Forze di polizia degli altri Paesi dell'Unione Europea. – 5.1. Modelli e prassi adottati nei principali Stati membri. – 5.2. Differenze e analogie tra Paesi membri. – 6. Conclusioni.

L'articolo esamina il quadro giuridico e procedurale dell'utilizzo delle videocamere indossabili (body-cam) da parte delle Forze di polizia italiane, analizzando il bilanciamento tra esigenze di sicurezza pubblica e protezione dei dati personali. Muovendo dall'analisi della Direttiva UE 2016/680, della normativa nazionale di recepimento e del recente Decreto Sicurezza 2025, il lavoro approfondisce i pareri del Garante per la protezione dei dati personali (nn. 290 e 291 del 2021) quale momento di traduzione concreta dei principi europei in requisiti operativi. Particolare attenzione è dedicata agli aspetti tecnici, procedurali e organizzativi adottati da Arma dei Carabinieri e Polizia di Stato per garantire la conformità al principio di *privacy by design*, nonché al delicato tema del riconoscimento facciale alla luce del Regolamento europeo sull'Intelligenza Artificiale. Un'analisi comparativa con gli Stati membri dell'UE completa il quadro, evidenziando divergenze nelle scelte di *policy* e nei livelli di regolazione. L'elaborato conclude formulando raccomandazioni per una governance delle body-cam che valorizzi tanto la sicurezza collettiva quanto la tutela effettiva dei diritti costituzionali.

This article examines the legal and procedural framework for the use of body-worn cameras (body-cam) by Italian Law Enforcement Agencies, analyzing the balance between public security needs and personal data protection. Starting from the analysis of EU Directive 2016/680, national transposition legislation, and the recent 2025 Security Decree, the paper explores the opinions of the Data Protection Authority (Opinions n. 290 and 291 of 2021) as a moment of concrete translation of principles into operational requirements. Particular attention is devoted to technical, procedural and organizational measures adopted by the Carabinieri Corps and State Police to ensure compliance with privacy by design principles, as well as the sensitive issue of facial recognition in the light of the European Artificial Intelligence Regulation. A comparative analysis with EU Member States completes the framework, highlighting divergences in policy choices and levels of regulation. The paper concludes by formulating recommendations for a governance of body-cam that values both collective security and effective protection of constitutional rights.

METAVERSO, ULTRAVERSI ED INTELLIGENZA ARTIFICIALE

di Fabrizio Corona

587

Sommario: 1. Il metaverso come nuovo paradigma computazionale. – 2. Le tecnologie del metaverso. – 3. Le realtà alternative. – 4. L'intelligenza artificiale e i suoi studi. – 5. Lo scheletro del metaverso. – 6. Il passaggio agli ultraversi e relative problematiche. – 7. Conclusioni e prospettive future.

Il saggio analizza il metaverso come nuovo paradigma tecnologico e culturale, ricostruendone le origini teoriche e le architetture abilitanti, dalla realtà estesa all'intelligenza artificiale, fino alla blockchain. L'indagine propone la nozione di ultraverso per descrivere un'evoluzione caratterizzata da una integrazione esasperata tra dimensione fisica e digitale, capace di incidere sui processi cognitivi, sull'identità e sulle forme di interazione sociale. La principale novità del contributo risiede nell'inquadramento dell'ultraverso come fenomeno non solo tecnico, ma giuridico e antropologico, mettendo in luce le criticità normative, i rischi per i diritti fondamentali e l'insufficienza degli attuali modelli di governance.

This paper examines the metaverse as an emerging technological and cultural paradigm, reconstructing its theoretical foundations and enabling architectures, from extended reality and artificial intelligence to blockchain technologies. It introduces the concept of the ultraverse to describe a further evolutionary stage marked by an intensified integration between physical and digital dimensions, capable of reshaping cognitive processes, personal identity, and forms of social interaction. The main contribution of the study lies in framing the ultraverse not merely as a technical phenomenon, but as a legal and anthropological one, highlighting regulatory gaps, risks to fundamental rights, and the inadequacy of current governance models.